



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

Via Civinini nr. 2 - tel. 0564/81.25.29 — ucportosantostefano@mit.gov.it

ORDINANZA N. 200/2011

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

- VISTO** l'articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo n° 196 del 19 agosto 2005 in attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale™", che assoggetta l'utilizzo del sistema di identificazione automatica all'interno delle acque portuali alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali;
- VISTA** la Circolare titolo "Sicurezza della navigazione" serie generale n° 59 in data 31/10/2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente oggetto "Decreto legislativo 19 agosto 2005 n° 196 - Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";
- VISTA** la direttiva SICOM/15 emanata dal Comando Generale del Corpo delle capitanerie di Porto avente oggetto "Disciplina del servizio A.I.S. (Automatic Identification System);
- VISTO** il Regolamento (CE) 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 29.04.2004;
- VISTO** il Decreto 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato nel Corpo delle capitanerie di Porto la struttura responsabile in materia di "security" quale "Autorità competente per la sicurezza marittima";
- VISTA** la risoluzione 917(22) dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida per l'utilizzo a bordo del sistema AIS» quale modificata dalla risoluzione A. 956(23) dell'IMO.
- VISTO** il Decreto Legislativo n°18 del 16 febbraio 2011 "Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione",
- VISTA** la Regola 19 del Capitolo V della Convenzione SOLAS 74 come emendata, resa esecutiva con Legge 23/05/1980 n° 313;
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- RITENUTO** necessario disciplinare l'utilizzo del sistema di identificazione automatica (AIS — Automatic Identification System) all'interno delle acque del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, anche in ragione delle preminenti esigenze di: sicurezza delle infrastrutture portuali, sicurezza della navigazione (safety e security), salvaguardia dell'ambiente marino da inquinamenti ed efficienza del traffico marittimo;

ORDINA

Articolo 1

I comandanti delle unità navali dirette nei porti o nelle rade ricadenti nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, che in forza della Convenzione SOLAS 74 come emendata e del Decreto legislativo 196/2005 e successive modifiche/integrazioni, devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS — Automatic Identification System), dovranno aggiornare il citato sistema inserendo le informazioni relative ai *dati di viaggio* previste dalle vigenti normative, inclusi gli elementi afferenti il porto di destinazione e l'ETA.

Articolo 2

I comandanti delle unità navali nazionali e straniere, di cui al precedente articolo 1, mantengono attivo l'A.I.S. durante il periodo di ormeggio in porto o in rada, aggiornandone i dati statici previsti. Gli stessi hanno l'obbligo di segnalare eventuali irregolarità riscontrate nel funzionamento del sistema in parola.

Articolo 3

L'eventuale disattivazione - per verifiche e/o controlli, del Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S. — Automatic Identification System), ovvero per i casi in cui si ritenga che il suo funzionamento possa compromettere la sicurezza dell'unità navale - durante la sosta delle navi in porto dovrà essere espressamente autorizzata da questa Autorità Marittima.

Articolo 4

I comandanti delle suddette unità navali, in partenza dai porti o dalle rade ricadenti nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, dovranno procedere all'aggiornamento dei *dati di viaggio* dell'A.I.S., comprensivi del porto di destinazione e dell'ETA.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n° 196, e/o articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.portosantostefano.guardiacostiera.it .-

Porto Santo Stefano, 28 Dicembre 2011

IL COMANDANTE
T.V. (CP)  CAROZZELLA

*(Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografata e conservata presso
questo Ufficio – Art.19 DPR 445/2000).